

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CGF

(2008/2009)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 26/CGF – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2008

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Leozappa Avv. Patrizio, Tumbiolo Dr. Antonio - Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL'UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CASCIONE EMMANUEL IN FAVORE DELL'A.S.D LIDO DI CAMAIORE** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 27/D del 29.5.2007)

Con atto del 3.7.2008, la Reggina Calcio S.p.A. ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte avverso la delibera del 29.5.2008 con la quale la Commissione Vertenze Economiche ha confermato la certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. relativa alla determinazione del premio alla carriera ex art. 99bis N.O.I.F., spettante alla A.S.D. Lido di Camaiore in riferimento al calciatore Emmanuel Cascione.

Assume la società ricorrente che alla A.S.D. Lido di Camaiore non sarebbe dovuto alcun pagamento a titolo di premio alla carriera per l'esordio del calciatore Cascione nel Campionato di Serie A avvenuto in data 26.8.2007 in occasione della gara Reggina/Atalanta, dal momento che la A.S.D. Lido di Camaiore non avrebbe in alcun modo "migliorato" o "continuato" la formazione del calciatore allorché quest'ultimo fu da essa tesserato per la Stagione Sportiva 1996/1997 ed ebbe a militare nella relativa squadra partecipante al campionato categoria "allievi".

A sostegno di tale assunto, la ricorrente Reggina adduce, per un verso, la circostanza per cui il calciatore, nelle Stagioni Sportive 1994/1995 e 1995/1996, sarebbe stato tesserato dalla A.C. Fiorentina S.p.A., presso la quale, in virtù della presenza di tecnici specializzati e di impianti moderni ed efficienti, avrebbe effettivamente ricevuto quella formazione qualificata poi messa a frutto presso la A.S.D. Lido di Camaiore; per altro verso, che non possa parlarsi di contributo significativo alla formazione del calciatore ad opera della A.S.D. Lido di Camaiore ma di doti tecniche innate. Dimostrerebbe la prima delle suddette circostanze, secondo la ricorrente, il fatto che il Cascione nella Stagione Sportiva 1996/1997 ha partecipato al Campionato categoria "allievi" pur essendo ancora in età da categoria "giovanissimi", la seconda il fatto che il Cascione, dopo la breve esperienza presso la Lido di Camaiore, sarebbe stato tesserato per la Stagione Sportiva 1997/1998 dalla A.S. Lucchese di Lucca affiliata alla Lega Nazionale Professionisti.

Il ricorso è infondato e va rigettato, atteso che le argomentazioni addotte dalla Reggina Calcio a pretesa confutazione dei presupposti, nella fattispecie pacificamente sussistenti, per il

riconoscimento alla A.S.D. Lido di Camaiore del premio alla carriera del calciatore Cascione costituiscono mere asserzioni, prive di qualsivoglia obiettivo riscontro. In tale contesto, nulla autorizza a ritenere che l'esperienza del Cascione presso la Lido di Camaiore sia stata priva di rilevanza ai fini della formazione del calciatore e abbia addirittura rappresentato un regresso nello sviluppo della relativa preparazione, come la ricorrente mostra di ritenere. A ben vedere, anzi, taluni degli elementi addotti dalla Reggina Calcio - quali il fatto che, dopo la parentesi presso la A.S.D. Lido di Camaiore, il Cascione sia tornato in ambito professionistico - sembrerebbero testimoniare piuttosto il contrario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Leozappa Avv. Patrizio, Orlandi Prof. Mauro - Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

### 2) RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.R.L. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'A.S. CECINA IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA, EX ART. 99 N.O.I.F., RIFERITO AL CALCIATORE LACHEHEB SAMIR AMAR (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 27/D del 28.06.2008)

Nel corso della Stagione calcistica 2007/2008 il calciatore Lacheheb Samir Amar stipulava il primo contratto da professionista con la Ternana Calcio S.p.A. ed in conseguenza dell'esposta circostanza, l'A.S. Cecina richiedeva la certificazione del premio di addestramento ex art. 99 N.O.I.F. all'Ufficio del Lavoro e Premi, che la respingeva.

Avverso il detto provvedimento reiettivo l'A.S. Cecina proponeva reclamo alla Commissione Vertenza Economiche, che riteneva fondate le proprie ragioni e quantificava il premio nella misura di €41.000,00 con delibera Com. Uff. n. 27/D in data 29.5.2008, comunicata in data 10.7.2008.

Avverso la detta ultima delibera propone tempestivo reclamo la Ternana Calcio S.p.A. deducendo tre separati motivi di censura che di seguito si esaminano nel dettaglio.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione delle norme contenute nelle N.O.I.F. ed induce la Corte alla mera ermeneutica delle norme citate.

In assenza di specifica norma domestica, deve richiamare il principio generale di cui all'art. 12 della Preleggi che in materia di interpretazione della legge testualmente dispone: *“nell'applicazione della legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del Legislatore”*.

Alla stregua di detto principio non si ritiene possano sorgere dubbi interpretativi sulle norme in esame, atteso che l'art. 97 N.O.I.F., dispone che il premio di addestramento e formazione tecnica spetta **alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile**, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da professionista.

L'art. 99 N.O.I.F., peraltro, proprio nel titolo reca l'incisiva ed inequivoca espressione *“premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica”*.

Sotto il profilo fattuale è indubbio che il calciatore Lacheheb Samir Amar ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista con la Ternana Calcio S.p.A. ed aveva prestato la sua ultima attività dilettantistica in favore della A.S. Cecina, per cui, è indubbio il diritto di quest'ultima a percepire il premio di addestramento, a nulla rilevando ulteriori elementi interpretativi (tesseramento) quando è chiarissimo il senso letterale della norma.

La totale infondatezza del primo motivo esime la Corte dall'esame degli ulteriori residui motivi.

Per scrupolo di trattazione si rileva in ogni caso che il secondo, non è un oggettivo motivo di censura atteso che un precedente giurisprudenziale assume un aspetto orientativo, ma non è

vincolante, mentre nel merito, il precedente richiamato è attinente a fattispecie del tutto diversa da quella in esame.

Altrettanto infondata si appalesa il terzo motivo di censura atteso che le ipotesi dedotte non sono raffrontabili tra loro attenendo anche in detto caso a fattispecie intrinsecamente diverse.

Conclusivamente, si ritengono pienamente condivisibili le motivazioni decisionali della Commissione Vertenze Economiche e per l'effetto, totalmente infondato il proposto reclamo.

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.r.l. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**3) RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.R.L. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'A.S.D. LEONESSA ALTAMURA IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA, EX ART. 99 N.O.I.F., RIFERITO AL CALCIATORE PERNEY JULIEN CHRISTIAN (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 27/D del 28.06.2008)**

In data 8.4.2008 l'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. certificava formalmente l'insussistenza del diritto della A.S.D. Leonessa Altamura alla corresponsione ex art. 99 delle N.O.I.F. al premio di addestramento e formazione tecnica a seguito della stipula del primo contratto da professionista del calciatore Christian Julien Perney con la società Ternana Calcio S.p.A., in quanto il tesseramento si sarebbe perfezionato successivamente allo svincolo.

Il reclamo, che la società dilettantistica aveva già promosso in data 15.1.2008 alla Commissione Vertenze Economiche contro la comunicazione informale da parte dell'Ufficio Lavoro e Premi del rigetto della richiesta di assegnazione del premio, veniva discussa, presenti i rappresentanti di entrambe le parti, nella riunione del 28.5.2008.

All'esito del procedimento, la Commissione Vertenze Economiche con Com. Uff. n. 27 del 28.6.2008 in accoglimento del ricorso condannava la Ternana Calcio S.p.A al pagamento di € 41.500,00 a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica in favore della A.S.D. Leonessa Altamura a seguito del tesseramento del calciatore Christian Julien Perney.

Contro questa decisione ha proposto ricorso la Ternana Calcio S.p.A..

La ricorrente contesta anzitutto sotto il profilo interpretativo l'applicazione della norma premiale da parte della Commissione Vertenze Economiche secondo la quale sarebbe privo di rilievo la persistenza o meno del precedente vincolo di tesseramento al momento della stipula del contratto da professionista e sostiene in contrario che l'art. 99 N.O.I.F. non riconosce il diritto al premio in favore di una società per il solo fatto che il calciatore vi ha svolto l'ultima attività dilettantistica, ma prevede espressamente che detto premio venga corrisposto alla società dilettantistica per la quale era tesserato il calciatore anche al momento della stipula del primo contratto da professionista.

La censura non ha alcun fondamento perché la vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce secondo la chiara formulazione della norma un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l'art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l'attualità del tesseramento.

Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore *era tesserato*, contrariamente all'assunto della ricorrente, è dettato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e non è senza significato perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell'ultima società.

Peraltro correttamente la Commissione Vertenze Economiche ha evidenziato che una diversa interpretazione dell'art. 99 N.O.I.F. costituirebbe una evidente forzatura del testo normativo che limiterebbe senza alcun motivo apprezzabile l'accesso al premio di addestramento e formazione tecnica e soprattutto in palese contrasto con le chiare finalità mutualistiche dell'istituto a sostegno delle società dilettantistiche.

La decisione impugnata risulta dunque perfettamente aderente alla chiara ed inequivoca enunciazione della norma, con la conseguenza che le ulteriori argomentazioni della ricorrente non

hanno alcuna portata dirimente, talchè la Corte di Giustizia Federale per mera completezza di giudizio passa ad esaminarle nel merito.

Non porta a diversa conclusione infatti l'ulteriore argomentazione della ricorrente che con riferimento al 4° comma dell'art. 99 N.O.I.F., relativo alle società dilettantistiche ammesse al Campionato di Serie C, sostiene che se l'unico presupposto per il diritto al premio fosse costituito unicamente dall'ultima attività dilettantistica svolta, anche le società che non si avvalgono del diritto di stipulare il primo contratto professionistico dovrebbero beneficiare di tale premio, indipendentemente dalla scadenza del 30 settembre fissata dalla norma.

Anche in questo caso la fattispecie normativa prevista dal quarto comma dell'art. 99 N.O.I.F. è assolutamente chiara e non si presta ad una lettura distorta poiché la disposizione è di carattere eccezionale, dal momento che riguarda esclusivamente le società promosse nella categoria professionistica e come tale non collide con il principio generale sancito dal primo comma della norma che riconduce il diritto al premio unicamente al concetto di attività e non alla vigenza del tesseramento

Né maggior fondamento presenta l'altro motivo di censura fondato su un preteso contrasto di motivazione rispetto ad un precedente delibera della stessa Commissione relativa al calciatore Marco Perini, in quanto, contrariamente alla tesi della ricorrente, la Corte di Giustizia Federale nella motivazione della pronuncia di riforma ha ritenuto elemento determinante ai fini della individuazione del soggetto legittimato al premio di addestramento l'attività effettivamente svolta dal calciatore dilettante prima di sottoscrivere il contratto con una compagine professionistica.

Infine del pari infondata è la riproposizione della tesi, sostenuta senza successo dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche, in ordine alla interpretazione sistematica dell'art. 6 della legge 91/81 e cioè che le società dilettantistiche, in virtù del medesimo presupposto costituito dall'addestramento e preparazione tecnica impartita ad un calciatore, sia nel caso di loro ammissione ad un campionato professionistico od in caso di partecipazione ad un campionato dilettantistico acquisiscono in ogni caso dei diritti che possono essere esercitati solo in presenza del precedente tesseramento.

La tesi della ricorrente invero è fondata sulla arbitraria omologazione di due fattispecie normative differenti. La prima enunciata con il primo comma relativa alla istituzione del premio di addestramento e formazione tecnica, è connotata unicamente dallo svolgimento della attività dilettantistica presso la società avente diritto rispetto alla quale non è contemplata alcuna pendenza di tesseramento. La seconda fattispecie contemplata dal secondo comma dell'art. 6 attiene invece al diritto potestativo riconosciuto in favore delle società già professionistiche o di quelle dilettantistiche che accedono al professionismo, di stipulare il primo contratto da professionista con i calciatori già per le stesse società tesserati, in forza del rapporto giovanile o dilettantistico soltanto in pendenza del precedente tesseramento.

Il ricorso della Ternana Calcio deve pertanto essere respinto con incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.r.l. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE  
Avv. Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 25 Febbraio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete